

STATUTO
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Campus Bio-Medico

Art. 1 - Costituzione

1.1. È costituita dall'Università Campus Bio-Medico di Roma, dall'Associazione Campus Bio-Medico e dalla Campus Bio-Medico S.p.a. una fondazione denominata "Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico" in forma abbreviata "Fondazione Policlinico UCBM" (la "**Fondazione**").

1.2. La Fondazione è istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti. Essa chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Fondatori

2.1 L'Università Campus Bio-Medico di Roma ("**UCBM**"), l'Associazione Campus Bio-Medico e la Campus Bio-Medico Spa sono congiuntamente definiti i "**Fondatori**". L'Associazione Campus Bio-Medico e la Campus Bio-Medico S.p.a., i quali sono gli enti promotori di UCBM, sono in seguito congiuntamente definiti come gli "**Enti Promotori**".

2.2. I Fondatori sono titolari dei poteri, delle facoltà e delle prerogative previste dal presente statuto.

2.3. I Fondatori garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e assicurano la conformità dell'azione della Fondazione alle finalità, scopi ed obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 3 - Sede

3.1. La Fondazione ha sede legale in Roma, via Alvaro del Portillo, 200. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà istituire e gestire sedi e presidi secondari, nonché uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Scopi e attività

4.1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità di tutela e promozione della persona umana nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della

formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale. La Fondazione opera per il perseguimento dei propri scopi in stretta collaborazione con i Fondatori, dando vita ad una relazione virtuosa incentrata sul principio di unità, funzionale al perseguimento della medesima missione affidata dagli Enti Promotori a UCBM e alla Fondazione. L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi alla Carta delle Finalità come approvata, ed eventualmente modificata, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4.2 La Fondazione persegue le descritte finalità assumendo la gestione, senza soluzione di continuità rispetto alla gestione da parte di UCBM, del Policlinico Universitario "Campus Bio-Medico" (d'ora in poi, il "**Policlinico**"). Il Policlinico, sorto come "gestione speciale" di UCBM, è un ospedale di alta specializzazione che opera in sinergia con UCBM, nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale.

4.3. Al fine di mantenere l'essenziale e distintiva vocazione universitaria del Policlinico, secondo la normativa vigente e in piena continuità con la gestione del policlinico stesso inizialmente condotta da UCBM, appositi accordi o convenzioni (gli "**Accordi**") regolano i rapporti della Fondazione con UCBM in tutti gli aspetti di formazione, ricerca e innovazione, assicurando la coerenza di indirizzo strategico e di azione tra i due enti nel rispetto della reciproca autonomia gestionale.

4.4. Il collegamento con UCBM è esplicitato anche nei segni distintivi della Fondazione e in tutte le strategie, attività e modalità di comunicazione.

4.5. In nessun caso la Fondazione potrà distogliere il Policlinico dalla sua naturale vocazione all'attività di assistenza sanitaria e di ricerca e dalla sua destinazione a supporto delle attività formative, didattiche e di ricerca di UCBM.

4.6. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà, agendo in proprio o stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali:

- a) prestare attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e/o in regime di libera prestazione di servizi sanitari, mediante la gestione diretta del Policlinico e di altre strutture o aziende sanitarie, in continuità con l'attività di gestione prestata da UCBM;
- b) svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica in ambito biomedico di tipo clinico e traslazionale, in collegamento con le Facoltà dipartimentali di UCBM e in collaborazione con enti, pubblici e privati, italiani, esteri ed internazionali;
- c) promuovere la cooperazione con enti, pubblici e privati, italiani ed internazionali nell'attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale;

- d)* svolgere e promuovere ogni attività formativa accessoria alle attività di cui alle lettere precedenti, di concerto con UCBM.

4.7. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza, assicurando la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione. Essa organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali.

4.8. La Fondazione potrà assumere la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), secondo la disciplina vigente, adottando gli eventuali adeguamenti della propria struttura organizzativa che si dovessero rendere a tal fine necessari.

Art. 5 - Attività strumentali e accessorie

5.1. Al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali. In particolare, essa può:

- a)* instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni italiani ed esteri;
- b)* partecipare a gare o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l'affidamento di attività o per la prestazione di servizi a valere su fondi pubblici e privati;
- c)* promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi; aderire alla costituzione o acquistare e cedere partecipazioni in società commerciali utili al perseguimento delle finalità statutarie;
- d)* amministrare e gestire beni mobili e immobili di proprietà, condotti in locazione o comodato, ovvero posseduti o detenuti a qualunque altro titolo;
- e)* compiere attività finanziarie che non siano riservate per legge e attività commerciali;
- f)* acquistare, condurre in affitto, o vendere aziende e rami di azienda;
- g)* stipulare e risolvere contratti di lavoro o di consulenza;
- h)* porre in essere o stipulare ogni altro atto, contratto o convenzione, necessario, opportuno o utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione
- i)* svolgere qualunque altra attività strumentale o accessoria alle attività indicate nel presente Articolo 5, che non sia contraria alla legge od in contrasto con il presente Statuto.

Art. 6 - Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli apporti in denaro, compreso il fondo di dotazione, e dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle che potranno ad essa venire successivamente conferite.

6.2. Nella misura in cui siano destinati ad incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:

- a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché gli apporti corrisposti dai Partecipanti (come in seguito definiti);
- b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

6.3. Le riserve, i fondi costituiti in bilancio e gli avanzi di gestione sono soggetti allo stesso regime statutario del patrimonio, e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

6.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 7 - Partecipanti

7.1. Possono partecipare alla Fondazione, qualora ne facciano richiesta, le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a fornire significativi apporti alla Fondazione utili al perseguimento di tali scopi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le linee strategiche definite con i Fondatori (d'ora in poi, "**Partecipanti**"). I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative adottate, o da adottare, dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, previa adozione di delibere conformi da parte dei Fondatori. La qualifica di partecipante dura per il periodo indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.2. La qualifica di Partecipante viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito. La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori e con la missione della Fondazione, od al sopravvenire di una giusta causa. In tutti i casi di

cessazione della qualifica di Partecipante, le prestazioni effettuate rimangono acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare di istituire un comitato, composto da tre membri designati dai Partecipanti, approvando il relativo regolamento di funzionamento. Il comitato avrà funzioni esclusivamente consultive in merito all'utilizzo dei contributi apportati dai Partecipanti alla Fondazione.

Art. 8 – Organi della Fondazione

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a)* il Consiglio d'Amministrazione;
- b)* il Presidente;
- c)* il Direttore Generale;
- d)* il Collegio Sindacale;
- e)* il Direttore Scientifico.

8.2. Operano a supporto, rispettivamente, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, secondo le disposizioni del presente Statuto, il Collegio di Direzione e il Comitato Scientifico.

8.3. La Fondazione potrà inoltre dotarsi, con delibera del Consiglio di Amministrazione di comitati, anche con funzioni di coordinamento, istruttorie, o consultive, le cui competenze e modalità di funzionamento saranno stabilite dalla delibera istitutiva e da eventuali regolamenti.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri:

- a)* un membro è nominato congiuntamente dai Fondatori ed assume la carica di Presidente della Fondazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b)* quattro membri sono nominati da UCBM;
- c)* due membri sono nominati dagli Enti Promotori.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti personali di onorabilità, professionalità ed esperienza ai fini dell'assunzione della carica. Il venir meno di tali requisiti, accertato dal Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza immediata dalla carica.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati. La revoca può essere disposta dal soggetto nominante senza necessità di motivazione o preavviso. Il membro eventualmente revocato senza giusta causa ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e/o, se previsto, del compenso eventualmente maturato fino al momento della revoca, escludendosi ogni ulteriore pretesa a qualsiasi titolo.

9.4. Nel caso di vacanza della carica di consigliere per ragione diversa dalla scadenza del termine, il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente o il consigliere anziano, ne chiede la sostituzione al soggetto cui spetta la nomina. Il sostituto così nominato resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito. La cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei consiglieri comporta la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, i soggetti a cui spetta la designazione dei membri entro 60 (sessanta) giorni provvedono a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico della Fondazione, ha competenza generale per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed esercita ogni altro potere previsto dal presente statuto.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento generale, ed uno o più regolamenti specifici, relativamente al funzionamento della Fondazione e/o del Policlinico e dei relativi organi e comitati.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluni dei propri poteri ed attribuzioni a uno o più amministratori delegati. Non possono in ogni caso essere delegate:

- a) l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio nonché l'approvazione in ordine alla destinazione a patrimonio di utili e avanzi di gestione;
- c) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, d'intesa con i Fondatori, del Direttore Generale attribuendo le specifiche deleghe;
- d) la nomina e la revoca, su proposta del Direttore Generale, del Collegio di Direzione del Policlinico;

- e) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, acquisito il parere del Direttore Generale, d'intesa con i Fondatori, del Direttore Scientifico attribuendo le specifiche deleghe;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Direttore Scientifico, d'intesa con il Collegio di Direzione, del Comitato Scientifico;
- g) la nomina e la revoca, su proposta del Direttore Generale, dei direttori di dipartimento, dei Responsabili di Unità Operativa e dei dirigenti amministrativi,
- h) la definizione dei criteri per l'acquisto della qualifica di Partecipante e l'approvazione, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, dell'ammissione dei singoli Partecipanti;
- i) l'accettazione delle donazioni, eredità e legati; l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali immobiliari, nonché, più in generale, il compimento di qualunque operazione avente per oggetto, anche indiretto, beni immobili o diritti reali immobiliari; la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni. Resta per altro ferma la possibilità di delegare, ad uno o più membri, il compimento di uno dei predetti atti alle condizioni e nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- j) l'approvazione del regolamento generale e della struttura organizzativa della Fondazione, nonché di eventuali ulteriori regolamenti interni;
- k) l'approvazione, previo nulla osta dei Fondatori, di modifiche dello Statuto;
- l) la stipula e le modifiche, d'intesa con gli Enti Promotori, degli Accordi con UCBM di cui all'art. 4.3;
- m) l'approvazione e la modifica, previo nulla osta dei Fondatori, della Carta delle Finalità della Fondazione e/o di qualsiasi altro documento concernente la sua missione.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione può identificare tra i soggetti previsti dalla normativa vigente, in virtù dei poteri effettivamente attribuiti, il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione, ferme le norme inderogabili di legge, può, in qualunque momento, avocare a sé il compimento di qualsivoglia atto e/o attività e/o funzione e/o compito e/o potere – di natura gestionale – che, ai sensi del presente statuto, dei regolamenti interni e/o di qualsiasi altro atto di organizzazione e funzionamento, sia di competenza di un altro organo e/o ufficio della Fondazione.

10.6 Sino al 31 dicembre 2031, in nessun caso il Consiglio di Amministrazione potrà compiere atti dispositivi dell'azienda del Policlinico. Successivamente, eventuali atti dispositivi dell'azienda del Policlinico potranno essere compiuti esclusivamente previa delibera favorevole del Consiglio di

Amministrazione, approvata con la maggioranza di 5 membri, e previo nulla osta dei Fondatori.

Art. 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

11.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza regolare e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario ovvero qualora ne facciano richiesta motivata almeno due membri in carica. La convocazione si effettua mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora, spedita a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione con almeno 5 (cinque) giorni di calendario di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche in modalità audio/video di cui al successivo punto 11.3, tutti i componenti e il Collegio Sindacale.

11.2. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale e, secondo quanto stabilito nell'art. 13, il Direttore Generale. Il Presidente può invitare a singole riunioni del Consiglio di Amministrazione altri soggetti per intervenire su specifici punti dell'ordine del giorno o partecipare come uditori.

11.4. Lo svolgimento delle singole riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio stesso. I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in un apposito libro.

11.5. L'attività dei Consiglieri di Amministrazione può essere prestata a titolo oneroso secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso. Nel caso sia a titolo oneroso, il compenso dei membri dei Consiglieri di Amministrazione è stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Nel caso sia a titolo gratuito, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può comunque disporre il pagamento di un gettone di presenza per ciascuna riunione. In ogni caso, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta

il rimborso delle spese documentate in cui siano incorse nello svolgimento della carica.

Art. 12 – Presidente

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il membro designato congiuntamente dai Fondatori, ai sensi dell'art. 9.1, lett. a), ed è anche Presidente della Fondazione.

12.2. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali, nonché di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.3. Il Presidente:

- a) promuove e coordina le attività di indirizzo strategico dalla Fondazione e di verifica dei risultati conseguiti dagli organi esecutivi, garantendo adeguate forme di *accountability* nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei Fondatori;
- b) cura le relazioni con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione i piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione predisposti dal Direttore Generale;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con i Fondatori, la nomina del Direttore Generale;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con i Fondatori, acquisito il parere del Direttore Generale, la nomina del Direttore Scientifico;
- g) vigila sul buon andamento della Fondazione, sull'osservanza dello Statuto, sul funzionamento dei suoi organi e sui rapporti tra gli stessi, in modo tale che siano connotati da un clima costruttivo, funzionale ad assicurare il perseguimento degli obiettivi della Fondazione, nel rispetto della sua identità e missione;
- h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale;
- i) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva ovvero, in caso di atti di straordinaria amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla data della relativa adozione.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione può designare tra i suoi membri un Vice-Presidente che fa le veci del Presidente nel caso di assenza o di impedimento. Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, può

delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato. In caso di mancata nomina di un Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano per permanenza in carica o, in subordine, per età.

Art. 13 – Direttore Generale

13.1. Il Direttore Generale è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. La delibera di nomina del Direttore Generale viene assunta d'intesa con i Fondatori e determina la durata della carica e il compenso. Il rapporto di lavoro tra il Direttore Generale e la Fondazione è disciplinato da apposito contratto di diritto privato.

13.2. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Collegio di Direzione, è il responsabile della gestione del Policlinico e delle strutture al medesimo afferenti, sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda ospedaliera e di tutte le sue articolazioni e coordina tutte le attività operative e progettuali dell'azienda in funzione della realizzazione degli obiettivi aziendali stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione ed è titolare di tutti i poteri a ciò funzionali.

13.3. Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento delle attività che gli sono demandate dal presente Statuto e dalla legge. In particolare il Direttore Generale:

- a)* elabora i piani strategici, industriali e finanziari, e i regolamenti organizzativi che sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- b)* attua i piani strategici, industriali e finanziari, e in generale gli atti di programmazione e indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c)* attua le deliberazioni e gli atti indirizzo e gestione strategica approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- d)* sovrintende, seguendo le relative policy e linee di indirizzo indicate dal Consiglio di Amministrazione, alla organizzazione aziendale e alla gestione del personale della Fondazione;
- e)* propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Collegio di Direzione, dei Responsabili delle Unità Operative del Policlinico e dei dirigenti amministrativi;
- f)* propone al Consiglio di Amministrazione la creazione o la soppressione di Unità Operative complesse o semplici;
- g)* è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Fondazione, della corretta tenuta delle scritture contabili e di ogni altro documento previsto dalle norme applicabili;
- h)* elabora i progetti di budget, di piani pluriennali di investimento e di ogni atto di programmazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e provvede alla relativa attuazione;

- i) è titolare del potere di rappresentare la Fondazione nei rapporti con il personale e nei rapporti con i terzi, di stipulare atti e contratti entro i limiti di valore e di oggetto stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- j) svolge tutte le ulteriori attività e funzioni, ed esercita tutti gli ulteriori poteri funzionali all'espletamento dei suoi compiti e quelli che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- k) ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

13.4. Il Collegio di Direzione è composto da un minimo di sei e da un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale. Sono membri di diritto del Collegio di Direzione il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, un docente di UCBM nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta di UCBM, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Assistenziale delle Professioni Sanitarie. Gli ulteriori membri del Collegio di Direzione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale. Il Collegio di Direzione coadiuva il Direttore Generale nell'assicurare l'indirizzo unitario e coerente della gestione del Policlinico.

13.5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di amministratore e la qualifica di Direttore Generale. Qualora il Direttore Generale non sia nel contempo amministratore, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione salvo in caso di adozione di delibere che lo riguardino direttamente, ovvero, che abbiano ad oggetto la verifica periodica dei risultati conseguiti da quest'ultimo.

13.6. Il Direttore Generale cessa dalle sue funzioni per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Collegio Sindacale

14.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, tutti scelti tra revisori contabili iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, viene nominato congiuntamente dai Fondatori. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati da UCBM. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dagli Enti Promotori.

14.2. Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi, rinnovabili, e cessa dalle funzioni con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di permanenza in carica.

14.3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

14.4. Ai membri del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle tariffe professionali eventualmente in vigore, ovvero delle indennità normalmente riconosciute per incarichi di pari complessità.

14.5 I verbali del Collegio Sindacale devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed essere trascritti in un apposito libro.

14.6. Per quanto non quivi diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2397 ss. c.c.

Art. 15 – Società di revisione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione incarica una società di revisione per lo svolgimento del controllo contabile e per la certificazione del bilancio d'esercizio.

Art. 16 - Direttore Scientifico

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, acquisito il parere del Direttore Generale, nomina il Direttore Scientifico. La delibera di nomina del Direttore Scientifico viene assunta d'intesa con i Fondatori e determina la durata della carica, rinnovabile, e il compenso. Il rapporto di lavoro tra il Direttore Scientifico e la Fondazione è disciplinato da apposito contratto di diritto privato.

16.2. Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di elevate capacità scientifiche e manageriali acquisite nell'esercizio di incarichi apicali presso strutture universitarie o di ricerca pubblica o private.

16.3. Il Direttore Scientifico è responsabile della direzione e del coordinamento delle attività di formazione, scientifiche e di ricerca della Fondazione, nonché del reperimento e dell'utilizzo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

16.4. Il Direttore Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche della ricerca, tenendolo periodicamente informato. Il Direttore Scientifico risponde al Direttore Generale della gestione della ricerca, nonché dell'utilizzo del budget per la ricerca attribuitogli.

16.5 Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, e garantisce il pieno coinvolgimento delle strutture accademiche di UCBM direttamente interessate. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico. Il Comitato Scientifico coadiuva il

Direttore Scientifico nel definire le linee guida generali e gli indirizzi in materia di ricerca scientifica, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Esercizi e Bilanci

17.1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio economico di previsione, che deve essere comunque approvato entro il 28 febbraio successivo nella sua versione definitiva. Entro il 31 maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della certificazione della Società di Revisione.

17.2. I bilanci di previsione, il bilancio di esercizio e gli eventuali bilanci o documenti contabili infra-annuali sono trasmessi, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla certificazione della Società di Revisione, ove previsti, ai Fondatori entro dieci giorni dalla relativa approvazione.

Art. 18 – Bilancio di missione

18.1. La Fondazione, di concerto con i Fondatori, può redigere annualmente un bilancio di missione che indichi le iniziative assunte ed i risultati conseguiti per l'attuazione della comune missione. Il bilancio di missione è approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso ai Fondatori, che lo esaminano al fine di verificare la coerenza dell'attività svolta con la missione e le finalità di cui all'art. 4.

Art. 19 – Libri obbligatori e scritture contabili

19.1 La Fondazione tiene il libro giornale, il libro inventari e le scritture contabili richieste dalla natura dell'attività e dalle dimensioni.

19.2. Essa deve, inoltre, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Art. 20 - Modifiche statutarie

20.1 Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta dei Fondatori, fatta salva la necessaria approvazione della pubblica autorità, ai sensi del d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Estinzione e liquidazione

21.1. La Fondazione viene dichiarata estinta con delibera del Consiglio di Amministrazione e messa in liquidazione, con la nomina di uno o più liquidatori in conformità alle norme di legge: (i) nel caso di insufficienza del

patrimonio; ovvero (ii) nel caso di esaurimento delle proprie finalità istituzionali, previa delibera conforme adottata da tutti i Fondatori.

21.2. Il numero e le persone dei liquidatori sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

21.3. Al termine della liquidazione, i beni residui sono devoluti a UCBM, nel pieno rispetto di eventuali vincoli gravanti sui beni medesimi a favore di terzi.

21.4. Il verificarsi di una causa di estinzione è altresì accertata dalla pubblica autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Art. 22 - Clausola di rinvio

22.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – Disposizioni transitorie

23.1 In deroga a quanto stabilito nel presente statuto, sino a quando non avrà avuto efficacia il trasferimento alla Fondazione della titolarità del complesso aziendale del Policlinico Campus Bio-Medico, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) in previsione dell'assunzione della gestione del Policlinico, l'attività della Fondazione consisterà nella predisposizione di tutte le condizioni di fatto e di diritto per consentire il trasferimento, in regime di piena continuità di tale gestione, del Policlinico dall'UCBM alla Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati uno da ciascun Fondatore, che decadranno automaticamente alla data in cui il trasferimento acquisterà efficacia; tra i tre membri del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori designano, congiuntamente, il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati come previsto dall'art. 14.1, che decadranno automaticamente alla data in cui il trasferimento acquisterà efficacia;
- d) non saranno nominati altri organi statutari;
- e) la Fondazione potrà ricevere apporti e conferimenti, in beni, denaro o altre utilità dai Fondatori/o da terzi;
- f) salvo quanto ulteriormente stabilito in sede di atto costitutivo e dalle deliberazioni dei Fondatori per regolare la fase transitoria, si applicano per ogni altro aspetto le disposizioni del presente statuto.

Art. 24 – Foro competente

24.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Roma.

